



COMUNE DI MASSANZAGO

(Provincia di Padova)

Area Amministrativa – Settore Affari Generali e Sociali – Ufficio Segreteria Pubblica Istruzione –
tel. 049.9360131 - 31 fax 049.9360020

e mail: affarigenerali@comune.massanzago.pd.it - www.comune.massanzago.pd.it

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D,LGS. N. 163/2006 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013

CIG (codice identificativo gara): 3169512C08

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado del Comune di Massanzago, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario annuale predisposto dalle competenti autorità, con esclusione del sabato (**giorni complessivi presunti annui n. 156 – con inizio, per l'anno scolastico 2011/2012, il 26.9.11 e termine al 31 maggio 2012**).

Detto servizio si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Massanzago e consiste nel trasporto dalle fermate prestabilite, che possono coincidere anche con l'abitazione, alle scuole e viceversa, come indicato all'art. 9 del presente Capitolato. I percorsi del servizio sono descritti, a scopo meramente indicativo, **nell'allegato "A"** al presente Capitolato.

Per il completamento del percorso possono essere effettuati transiti nel territorio dei comuni limitrofi.

Sono compresi nell'appalto anche i seguenti servizi, da intendersi obbligatori e ricompresi nell'importo a base d'asta:

- raccolta delle iscrizioni al servizio;
- consegna comunicazioni alle famiglie;
- consegna agli utenti delle tessere di abbonamento o di altro documento di viaggio;
- verifica che i trasportati siano in possesso di regolare titolo di viaggio;
- trasporto per iniziative organizzate dal Comune e/o in collaborazione con la Scuola, atti a collegare le scuole del territorio comunale con gli edifici e strutture pubbliche comunali (biblioteca, Municipio ecc...) o private nell'ambito dell'orario scolastico, per un numero massimo di 15 spostamenti per anno scolastico (1 spostamento equivale a: viaggio di andata + ritorno con un pullman).

E' previsto anche il trasporto per iniziative organizzate dal Comune e/o in collaborazione con la Scuola, da effettuarsi al di fuori del territorio comunale, nei comuni compresi nel raggio di 80 km comprensivi di andata e ritorno. Il numero di uscite sarà di circa 15 (quindici) uscite per ciascun anno scolastico, da effettuarsi nel periodo scolastico.

L'Ufficio Pubblica Istruzione dovrà comunicare all'aggiudicatario le date nelle quali sono chiesti tali servizi con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto al loro svolgimento.

Pertanto in sede di gara, dovrà essere presentata anche una offerta aggiuntiva, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, nella quale dovrà essere indicato il costo orario unitario per l'espletamento di tale servizio.

Il corrispettivo dovuto alla Ditta sarà quello derivante dal prodotto tra il costo orario unitario ed il numero di ore impiegato per l'espletamento del servizio con partenza dal plesso scolastico al luogo di destinazione e ritorno.

Art. 2

Regime giuridico del servizio

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13 gennaio 2004, modificato con successivo D.M. 1 aprile 2010;
- D.M. 31 gennaio 1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23/1997.
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992;
- D.Lgs. n. 395/2000 e regolamento attuativo D.M. n. 161/2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- L.R. n. 46/1994 (disciplina dei servizi atipici);
- L.R. n. 25/1998 (disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale);
- L.R. n. 11/2009 (disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. n. 25/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale");
- D.M. 1 aprile 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente Capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. n. 46/1994 sugli autoservizi atipici.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico può considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 del presente Capitolato.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

L'aggiudicatario, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di servizio essenziale di cui alla L. n. 146/1990, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e all'istituzione scolastica.

Art. 3

Durata

L'affidamento ha durata biennale e coincide con gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.

L'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Qualora venga adottato un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o sia ravvisata l'opportunità della soppressione, anche parziale, del servizio, o venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con preavviso da effettuarsi mediante telegramma o lettera raccomandata con almeno sessanta (60) giorni di anticipo, e il contratto potrà essere risolto, anche parzialmente, senza alcun indennizzo all'aggiudicatario. Nel caso di risoluzione parziale, l'importo del contratto è ridotto in proporzione alla riduzione del servizio.

Art. 4

Ammontare dell'appalto

L'importo annuale per il servizio di trasporto scolastico è stimato in **€ 88.640,00** al netto dell'IVA, così per un importo complessivo a base d'asta di **€ 177.280,00** al netto dell'IVA **per l'intero biennio**, oltre ad € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo annuale dell'appalto è determinato sulla base dei sottoelencati criteri presuntivi:

- n. autobus impiegati: 4 (quattro);
- n. presunto utenti: 200 (duecento);
- ai soli fini della formulazione dell'offerta, si indica una percorrenza complessiva annua di km. **27.700,00 (ventisettemilasettecento).**

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato e non potrà variare per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto, risultante dagli atti di gara, sarà corrisposto all'aggiudicatario come precisato al successivo art. 5.

A partire dal secondo anno (2012/2013) il prezzo contrattuale determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevati dall'ISTAT per il periodo che va dal mese di stipulazione del contratto allo stesso mese dell'anno successivo.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dell'appalto risultante dagli atti di gara sarà annualmente corrisposto all'aggiudicatario in otto rate mensili corrispondenti al periodo scolastico settembre-maggio, di cui tre rate mensili per il periodo settembre-dicembre e cinque rate mensili per il periodo gennaio-maggio di ciascun anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

La ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il corrispettivo dovuto è liquidato entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle fatture mensili di acconto posticipate intestate al Comune di Massanzago, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'aggiudicatario.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità comminate ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato.

Art. 6

Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti nel presente Capitolato e nel relativo contratto.

La frequenza del servizio è giornaliera (**articolata su n. 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì**), anche pomeridiana, ferma restando l'articolazione dell'orario scolastico disposta dalle autorità locali, sulla base delle esigenze organizzative delle singole scuole (primaria e secondaria di I° grado).

Le fermate all'interno di ciascuna linea/percorso sono fissate di comune accordo tra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario, acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale. E' vietata la fermata non prevista per accogliere gli utenti al di fuori delle fermate stabilite per ciascun tragitto.

Il giorno di inizio e il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio stesso.

Nell'organizzazione dei servizi l'aggiudicatario dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno annualmente impartite dall'Ufficio Segreteria Pubblica Istruzione del Comune.

Il servizio del mattino, indicativamente, non potrà iniziare, per ciascun percorso, prima degli orari previsti **nell'allegato "A"** al presente Capitolato e dovrà essere ultimato in orari compatibili con l'inizio delle lezioni e, comunque, **in orari in cui gli alunni possono essere affidati alla sorveglianza del personale scolastico.**

Al termine delle lezioni, la partenza dovrà essere concomitante con la cessazione dell'attività scolastica e il rientro dovrà essere garantito entro quarantacinque (45) minuti dalla partenza.

L'aggiudicatario non può esimersi per nessun motivo dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti.

Qualora, per guasti o altro, gli automezzi non possano essere utilizzati, l'aggiudicatario dovrà avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati, assicurare la tempestiva sostituzione degli automezzi, garantire il raggiungimento del territorio comunale con mezzi sostitutivi in un tempo non superiore a quindici (15) minuti. In alternativa, dovrà comunque assicurare il servizio, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, mediante impresa autorizzata al trasporto di persone con mezzi adeguati al servizio stesso.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso

dovuto a cause di forza maggiore, l'affidatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune, salvo oggettiva impossibilità dovuta a neve, allagamenti e altri eventi atmosferici tali da impedire la percorribilità delle strade in condizioni di sicurezza.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi precedenti, l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale caso l'Ente appaltante potrà chiedere anche la risoluzione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicatario.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l'aggiudicatario tempestivamente o almeno ventiquattro (24) ore prima, ove possibile.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non derivi alcun danno a persone e/o automezzi.

Art. 7

Assistenza e Personale di accompagnamento

L'aggiudicatario dovrà garantire, durante il trasporto su ogni automezzo che effettua il servizio:

- l'ordinata salita e discesa degli alunni dall'automezzo;
- il rispetto degli orari stabiliti per la partenza e l'arrivo a destinazione dei mezzi;
- la verifica della presenza nei mezzi di tutti gli aventi diritto dopo le operazioni di salita;
- la verifica che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il viaggio;
- la consegna dei minori ai genitori o alle persone delegate presso le fermate stabilite, avendo cura di avvisare telefonicamente i rispettivi genitori.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, acconsentire l'eventuale presenza negli autobus di personale addetto all'accompagnamento che sarà incaricato a cura e spese dell'Amministrazione.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A Titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore, se presente, sono le seguenti:

- sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano regolarmente seduti;
- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- adoperarsi in collaborazione con il personale della scuola affinché l'accesso alla scuola stessa e da questa al veicolo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza. Non potranno in alcun caso essere lasciati alunni incustoditi davanti alle scuole qualora i cancelli non risultino aperti o non sia presente il personale incaricato della sorveglianza;
- adoperarsi in collaborazione con i familiari affinché l'accesso dalla fermata al veicolo e viceversa avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
- verificare che i trasportati siano in possesso di valido titolo di viaggio.

Art. 8

Responsabilità nella vigilanza agli alunni

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull'autobus, durante il trasporto, nella discesa.

Art. 9

Percorsi e orari

Il servizio di trasporto è articolato sui percorsi descritti a titolo indicativo **nell'allegato "A"** al presente Capitolato e prevede l'impiego di n. quattro (4) mezzi per un'utenza complessiva di circa duecento (200)

studenti. E' comunque facoltà dell'aggiudicatario, con il consenso dell'Amministrazione, organizzare il percorso riassunto nell'allegato predetto in base a criteri di maggiore razionalità, tenendo conto degli orari delle attività didattiche in ciascun plesso scolastico. Gli stessi percorsi potranno subire modificazioni in ragione della possibile variazione numerica degli alunni frequentanti e richiedenti il servizio nel periodo di vigenza del contratto di servizio, ovvero in relazione all'eventuale nuova apertura o chiusura di sedi scolastiche nel territorio comunale, nonché per temporanee variazioni della viabilità locale.

Nel caso di variazioni comprese entro il 15% (quindici per cento) della lunghezza del percorso complessivo giornaliero non si darà luogo a modifica dell'importo dovuto.

Nel caso di variazioni in aumento o diminuzione rispetto a detta percentuale, l'importo dovuto all'aggiudicatario per la parte eccedente il limite del 15% (quindici per cento) sarà rideterminato, sulla base del prezzo al chilometro, all'esito della seguente operazione matematica:

canone annuo offerto (IVA esclusa) diviso il numero dei giorni di scuola (156) dell'anno scolastico di riferimento diviso il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati

L'Amministrazione si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato in rapporto al numero di automezzi utilizzati.

Ai soli fini della formulazione dell'offerta, si indica una percorrenza complessiva annua di **Km. 27.700 (ventisette milasettecento)**.

Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze dell'autorità scolastica e quindi sono indicativi.

Qualora si verifichi un incremento degli utenti del servizio che renda indispensabile l'aumento dei mezzi da impiegare, con relativa modifica dell'importo contrattuale a base del presente Capitolato, il nuovo importo sarà calcolato esclusivamente sulla base del costo giornaliero per autobus impiegato, determinato in base al prezzo offerto in sede di gara diviso i mezzi utilizzati.

Gli itinerari da effettuarsi, in relazione ai tragitti indicativi riassunti nell'allegato "A", sono proposti dall'Amministrazione all'aggiudicatario all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base dell'ubicazione dell'abitazione di residenza degli alunni utenti del servizio.

Le fermate dovranno essere contenute nel limite indicativo massimo di duecento (200) metri o comunque tale da

non allungare i tempi di percorrenza previsti all'art. 6.

Le fermate potranno corrispondere alla residenza degli utenti, limitatamente alle condizioni di percorribilità delle strade e di accesso delle utenze, fermi restando i tempi di percorrenza di cui all'art. 6.

Art. 10

Automezzi da impiegare

Per l'espletamento del servizio l'impresa appaltatrice dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale; impiegare un numero di autobus non inferiore a quattro (4), adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà altresì avere in disponibilità per l'intera durata dell'appalto un mezzo di riserva. Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno, per tutta la durata contrattuale, essere in regola con quanto disposto dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva Circolare n. 23/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977. Per quanto riguarda l'immatricolazione gli stessi dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e s.m.i..

Sui mezzi non potrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita, come indicato nel libretto di circolazione. Non sono ammessi passeggeri in piedi.

I mezzi adibiti al servizio dovranno esporre un cartello, visibile per l'utenza indicante "COMUNE DI MASSANZAGO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO".

L'aggiudicatario dovrà osservare i disposti di cui alla L.R. n. 46/1994 in materia di disciplina degli utoservizi atipici.

Art. 11

Personale di Servizio

L'aggiudicatario dovrà possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D. Lgs. n. 395/2000 e regolamento attuativo D.M. n. 161/2005.

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario, si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio (Italia patente Cat. "D" o "D+E" in corso di validità);
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità;

Con riferimento al presente appalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della L. n. 125/2001 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati") e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

L'aggiudicatario, almeno sette (7) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e della Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.). L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e dell'impresa affidataria del servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo a consentire la tempestiva comunicazione all'aggiudicatario di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l'aggiudicatario, il Comune, la Scuola o viceversa.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione all'aggiudicatario che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi, anche verbali, con i genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, il personale deve indirizzare gli stessi all'Ufficio Istruzione del Comune.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere all'aggiudicatario di assumere provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati motivi di non idoneità al servizio.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non configurabili fattispecie penalmente rilevanti, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di Ente appaltante.

Art. 12

Osservanza delle norme in materia di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto

collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'inosservanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quanto l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare di:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento.

In sede di prima applicazione dell'affidamento, gli adempimenti di cui al precedente paragrafo dovranno essere attuati entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente.

Art. 13

Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi trasportati; pertanto, ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà sull'aggiudicatario, restandone completamente esonerata l'Amministrazione Comunale;
- puntuale rispetto della normativa del Codice della Strada;
- osservanza dell'obbligo di trasportare un numero di alunni non superiore a quello per il quale ogni automezzo è omologato;
- controllo del limite di velocità mediante adozione su tutti gli automezzi del cronotachigrafo;
- obbligo di documentare l'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata;
- retribuzione del personale e relativi oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- pulizia e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza settimanale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione;
- disponibilità a qualsiasi titolo di una rimessa per lo stazionamento degli mezzi provvista di agibilità/autorizzazione per l'uso specifico, con distanza massima dalla sede comunale non superiore a 25 km, ovvero impegno a conseguire detta disponibilità entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto, pena la decadenza.

Art. 14

Controlli sul servizio

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli.

In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, etc.).

L'aggiudicatario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso ai mezzi utilizzati per il servizio e agli spazi di deposito e ai locali dell'autorimessa.

Art. 15

Responsabilità e polizza assicurativa

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvo gli interventi delle società assicurative. Per responsabilità dell'Appaltatore si richiama l'art. 1651 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono le persone del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L'aggiudicatario costituisce e consegna all'Ente appaltante prima dell'avvio del servizio idonee polizze assicurative e relative quietanze di avvenuto pagamento in originale, a copertura dei rischi inerenti la gestione, relative a

- scuolabus: i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), ai sensi della legge n. 990/1969, per un importo pari ad almeno € 15.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità dello stesso anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati; detta polizza dovrà prevedere anche l'estensione della responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.
- responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus, l'aggiudicatario dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei rischi inerenti la gestione. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 - dovrà essere stipulata o estesa con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Massanzago;
 - dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 3.000.000,00;
 - dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

Art. 16

Sanzioni e penalità

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da atti amministrativi e dal presente Capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione all'aggiudicatario, il quale dovrà entro sette (7) giorni produrre le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00).

In particolare, per le seguenti inadempienze, salvo che non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabile in alcun modo all'aggiudicatario, sono previste le sotto elencate sanzioni:

- corsa non effettuata o con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio: da € 100,00 a € 250,00 per ognuna;
- violazione dei profili orari come definiti a norma di contratto o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti: € 100,00 al giorno per ogni violazione;
- inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, mancata revisione e carenza di cronotachigrafo: € 500,00 ad automezzo;
- inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio: da € 150,00 a € 300,00;
- sostituzione del personale con altro non rispondente alle caratteristiche e requisiti richiesti: € 250,00 al giorno per persona;
- carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati per il trasporto: fino a un massimo di € 100,00 al giorno;

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una mera ammonizione scritta.

Art. 17 **Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- carenza delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina il servizio di trasporto scolastico a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel presente Capitolato.
- cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- nei casi previsti dall'art. 11, penultimo comma e art. 12, penultimo comma;
- nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel Capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Comune si riserva, inoltre, di disporre la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente, nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- per contravvenzione alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi al servizio;
- per reiterati inadempimenti;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. e anticipata via fax, con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni quindici per la presentazione di eventuali repliche.

Nel caso di risoluzione l'aggiudicatario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino al subentro del nuovo gestore.

L'aggiudicatario riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere all'aggiudicatario soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 18 **Risoluzione del contratto per reati accertati**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. della L. n. 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di lavoratori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento proporrà alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento degli interventi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 **Esecuzione in danno**

Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Per l'esecuzione di tali prestazioni, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 20 **Cauzione definitiva**

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire per tutta la durata dell'appalto una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto prescritto dall'art. 113, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria potrà essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata alla fine di ciascun anno scolastico nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo annuo inizialmente garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, a condizione che l'aggiudicatario consegni preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o copia autenticata, dal quale risultino gli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autenticata, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo annuo garantito, sarà svincolato alla fine di ogni anno scolastico previa autorizzazione dell'Amministrazione a seguito di accertato regolare svolgimento del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione definitiva per la parte di cui la stazione appaltante si sia avvalsa in pendenza del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).

Art. 21 **Subappalto**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 22
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23
Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Massanzago (PD).

Art. 24
Spese

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 25
Controversie

Per qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Padova.

Art. 26
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile in materia di trasporto di persone (l'art. 1681 e ss.), nonché alle altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.

Art. 27
Responsabile del Procedimento

Responsabile unico del procedimento è Novello Luciana, Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali.

ALLEGATI:

- **Allegato "A" - Percorsi e orari**
- **Allegato "B" Duvri**